

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
84/C 283/01	n. 1289/83 dell'on. Alphonsine Phlix alla Commissione Oggetto: Discriminazione ad opera di governi a favore delle compagnie aeree nazionali (risposta complementare)	1
84/C 283/02	n. 1721/83 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione Oggetto: Uva sultanina e uva passa	1
84/C 283/03	n. 2056/83 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Importazioni di birra e requisiti di purezza	2
84/C 283/04	n. 225/84 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Birra	2
	Risposta comune data dal sig. Thorn in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 2056/83 e n. 225/84	2
84/C 283/05	n. 113/84 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei membri del Parlamento europeo	3
84/C 283/06	n. 160/84 dell'on. Ulrich Irmer alla Commissione Oggetto: Proposta di regolamento sul regime applicabile al personale dell'Agenzia europea di cooperazione (AEC)	3
84/C 283/07	n. 216/84 dell'on. Hanna Walz alla Commissione Oggetto: FAO	4
84/C 283/08	n. 329/84 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Riduzioni di capacità nell'industria siderurgica	4
84/C 283/09	n. 364/84 dell'on. Leonidas Kyrkos alla Commissione Oggetto: Deviazione delle acque dell'Acheloos verso la pianura della Tessaglia	5
84/C 283/10	n. 374/84 dell'on. Alfredo Diana alla Commissione Oggetto: Lotta contro l'inquinamento atmosferico	6

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
84/C 283/11	n. 408/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Irregolarità nella pesca delle aringhe nella parte meridionale del Mare del Nord	7
84/C 283/12	n. 430/84 dell'on. Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Immersione di scorie radioattive	9
84/C 283/13	n. 443/84 dell'on. Sir Fred Warner alla Commissione Oggetto: Franchigia	10
84/C 283/14	n. 456/84 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Microinformatica — Accordo Thomson Philips	10
84/C 283/15	n. 464/84 dell'on. Anthony Simpson alla Commissione Oggetto: Importazioni da Taiwan di imitazioni a buon mercato di prodotti in ceramica ..	11
84/C 283/16	n. 477/84 dell'on. Eisso Woltjier alla Commissione Oggetto: Importazioni di uova da paesi terzi	11
84/C 283/17	n. 500/84 dell'on. Hans-Joachim Seeler alla Commissione Oggetto: Accordi commerciali tra la CEE e la Repubblica popolare ungherese	13
84/C 283/18	n. 501/84 dell'on. Hans-Joachim Seeler alla Commissione Oggetto: Stato dei negoziati tra la CEE e il Comecon	13
84/C 283/19	n. 503/84 dell'on. Eisso Woltjer alla Commissione Oggetto: Quota britannica nel quadro del regime A d'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione	14
84/C 283/20	n. 509/84 dell'on. Anthony Simpson alla Commissione Oggetto: Invio di aiuti alimentari a paesi terzi: costi di trasporto e assicurazione	14
84/C 283/21	n. 511/84 dell'on. Aldo Bonaccini alla Commissione Oggetto: Categoria dei quadri e dei tecnici	15
84/C 283/22	n. 517/84 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Direttiva sugli imballaggi per liquidi alimentari	15
84/C 283/23	n. 535/84 dell'on. Hans-Gert Poettering alla Commissione Oggetto: Distorsioni della concorrenza nel settore suinicolo	16
84/C 283/24	n. 537/84 dell'on. Otmar Franz alla Commissione Oggetto: Traduzione del concetto tedesco di «economia sociale di mercato»	16
84/C 283/25	n. 548/84 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Uova britanniche	17
84/C 283/26	n. 580/84 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Regolamento sulla distribuzione di autoveicoli	17
84/C 283/27	n. 589/84 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Simbolo comunitario riguardante la pulizia delle spiagge	17
84/C 283/28	n. 618/84 dell'on. Michael Elliott alla Commissione Oggetto: Punizioni corporali agli allievi nelle scuole del Regno Unito	17
84/C 283/29	n. 621/84 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Prezzi irrisori del latte destinato al consumo	18
84/C 283/30	n. 663/84 dell'on. Luc Beyer de Ryke al Consiglio Oggetto: Provvedimenti di amnistia in Polonia — «Solidarietà»	18

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1289/83**dell'on. Alphonsine Phlix (PPE — B)
alla Commissione delle Comunità europee***(3 novembre 1983)**(84/C 283/01)*

Oggetto: Discriminazione ad opera di governi a favore delle compagnie aeree nazionali

Il ministero britannico del commercio e dell'industria per il tramite dell'«Overseas Trade Board», esercita delle pressioni affinché le compagnie aeree britanniche vengano utilizzate ogniqualvolta ciò è possibile e fa dipendere da tale condizione la concessione di finanziamenti destinati a missioni commerciali e a ricerche di mercato svolte da imprese.

1. Possono i governi nazionali esercitare discriminazioni di questo tipo a favore delle compagnie aeree nazionali?
2. Quali Stati membri esercitano delle discriminazioni a vantaggio delle proprie compagnie aeree nazionali secondo quanto sopra esposto?
3. Quale azione propone la Commissione per ovviare a tale stato di cose?

**Risposta complementare data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione⁽¹⁾**

(20 settembre 1984)

1. Il governo del Regno Unito ha informato la Commissione che non esistono condizioni di sovvenzionamento di visite di promozione commerciale ed indagini del mercato d'esportazione intraprese da compagnie private, dipendenti dall'uso delle linee aeree britanniche e che tale aiuto finanziario non viene negato quando si ricorra invece a compagnie aeree estere.

2. La Commissione non è al corrente che in altri Stati membri avvengano discriminazioni del tipo descritto dall'onorevole parlamentare.

3. La Commissione non vede pertanto la necessità di un'azione in merito.

⁽¹⁾ Una prima risposta è stata data il 13 dicembre 1983 (GU n. C 14 del 19. 1. 1984, pag. 18).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1721/83**dell'on. Rudolf Wedekind (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee***(23 gennaio 1984)**(84/C 283/02)*

Oggetto: Uva sultanina e uva passa

Può la Commissione fornire informazioni sull'attuale situazione del mercato dell'uva secca (sultanina e uva passa)?

Può inoltre far sapere qual è stata nel 1982 e nel 1983 e quale sarà quest'anno, secondo le previsioni, l'entità della produzione e dei mezzi finanziari necessari per sostenere il mercato di questi due gruppi di prodotti?

Quali provvedimenti pensa di prendere la Commissione per evitare che la produzione di uva sultanina e di uva passa registri ulteriori eccedenze?

Non è anche la Commissione del parere che, tenuto conto dell'importanza che rivestono questi prodotti per l'agricoltura ellenica, debbano essere immediatamente prese misure volte a rendere meno tesa la situazione sul mercato di questi due prodotti?

Nel considerare il problema in questo senso, porrà in primo piano la Commissione più che per il passato il principio della qualità, tenendo presente che l'uva sultanina e l'uva passa originarie della Grecia sono prodotti solo di seconda qualità, mentre i prezzi delle uve secche di prima qualità provenienti da paesi terzi vengono artificiosamente aumentati con il sistema dei prelievi?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(7 settembre 1984)

Nel corso della presente campagna le vendite di uve del raccolto 1983, la cui produzione è stata pari a 175 000 t, registrano un andamento migliore di quello osservabile alla stessa epoca per le vendite del raccolto 1982. Queste ultime hanno lasciato a fine campagna (fine agosto) un'eccedenza di 27 000 t.

La produzione del 1982 è ammontata a 75 000 t di uva sultanina e a 67 000 t di uva passa. Nel 1982 le spese reali sono state di 15 milioni di ECU, per il 1983 le spese definitive sono di 108,7 milioni e per il 1984 le più recenti previsioni di spesa indicano un ammontare di 253 milioni. Si tratta di dati globali, concernenti l'insieme dei settori dell'uva secca e dei fichi secchi.

La Commissione ha proposto al Consiglio varie modifiche alla precedente organizzazione del mercato dell'uva secca, modifiche di cui alla fine del mese di marzo 1984 il Consiglio ha adottato le seguenti:

- l'acquisto da parte degli organismi ammassatori è possibile soltanto durante gli ultimi due mesi della campagna;
- viene fissato un prezzo minimo all'importazione;
- viene fissato un limite di garanzia (90 000 t di uva sultanina e 65 000 t di uva passa).

Ove il limite di garanzia risulti superato, il prezzo minimo pagato al produttore viene ridotto, per la campagna seguente, in funzione del superamento, il quale è calcolato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle campagne precedenti.

Oltre alle summenzionate misure, la Commissione ha invitato il Consiglio a decidere di ritirare definitivamente dal circuito commerciale normale le eccedenze di uva secca della campagna 1982, destinandole ad usi diversi dell'alimentazione umana⁽¹⁾.

Questa proposta è stata trasmessa per parere al Parlamento europeo prima della fine della scorsa legislatura, ma il Parlamento ha rinviato a una data successiva la formulazione del proprio parere.

Il problema della qualità delle uve greche è stato sollevato durante i lavori che hanno portato alle citate decisioni del Consiglio sull'organizzazione del mercato in questo settore. In tale occasione il Consiglio

ha raccomandato alla Commissione di rendere più severe le norme qualitative in vigore per il prodotto in esame. Questo adeguamento della normativa è attualmente in corso, in modo che le nuove disposizioni possano essere applicate sin dalla campagna 1984/1985.

(1) COM(84) 251 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2056/83
dell'on. Dieter Rogalla (S — D)
alla Commissione delle Comunità europee**

(10 maggio 1984)

(84/C 283/03)

Oggetto: Importazioni di birra e requisiti di purezza

Può far sapere la Commissione a che punto è giunto l'iter procedurale nei confronti della Repubblica federale di Germania?

Per quando è lecito attendersi una sentenza sulla questione delle importazioni di birra e dei requisiti di purezza?

Sono in corso, in relazione all'articolo 30, altri procedimenti analoghi soprattutto per quanto concerne le importazioni di birra da uno Stato membro all'altro?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 225/84
dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(10 maggio 1984)

(84/C 283/04)

Oggetto: Birra

Con riferimento alla mia interrogazione orale H-331/83⁽¹⁾, qual è il risultato delle iniziative prese dalla Commissione e da essa accennate nella sua risposta a detta interrogazione?

(1) Discussioni del Parlamento europeo, n. 1—304 (ottobre 1983).

**Risposta comune data dal sig. Thorn
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2056/83 e n. 225/84**

(12 settembre 1984)

1. Nell'ambito della procedura per violazione del trattato avviata nei confronti della Repubblica federale di Germania in seguito alle restrizioni all'importazione di birra motivate con i cosiddetti requi-

siti di purezza, la Commissione ha recentemente adito la Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Per il momento non è possibile rispondere a questa domanda.

3. La risposta è affermativa; in effetti, è in corso un procedimento analogo nei confronti della Grecia, determinato dall'applicazione di disposizioni simili a quelle vigenti nella Repubblica federale. Anche in questo caso la Commissione ha adito la Corte di giustizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 113/84

dell'on. Dieter Rogalla (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 aprile 1984)

(84/C 283/05)

Oggetto: Libera circolazione dei membri del Parlamento europeo

1. Come assicura la Commissione, nella sua qualità di custode dei trattati, che i membri del Parlamento europeo, che si recano a sedute plenarie a Strasburgo oppure a riunioni di commissione a Bruxelles, non vengano fermati alle frontiere interne della Comunità, oppure, se vengono fermati, possano ripartire immediatamente dopo aver fatto presente la loro qualità di parlamentari?

2. Quali informazioni scambia la Commissione, con quale frequenza e con quali Stati membri, in merito al rispetto dei principi della libera circolazione delle persone e delle merci alle frontiere interne, in particolare per quanto riguarda i parlamentari in viaggio per motivi inerenti alle loro funzioni?

3. Come si spiega la Commissione che il 29 febbraio 1984 l'interrogante, in viaggio da Bochum a Bruxelles per partecipare alla riunione della commissione economica e monetaria, è stato fermato al posto di frontiera di Niederdorf (tra la Repubblica federale e i Paesi Bassi) e che, in seguito alla sua comunicazione della meta e dello scopo del viaggio e alla presentazione del suo passaporto diplomatico, la funzionaria delle dogane olandesi, Hendriks, ha esaminato la lista dei ricercati e lo ha sottoposto ad altri controlli vessatori?

4. Quali passi intende la Commissione intraprendere onde chiarire tale stato di cose?

Risposta data dal sig. Burke

in nome della Commissione

(4 settembre 1984)

La Commissione ha informato le autorità olandesi delle noie causate all'onorevole parlamentare ed ha chiesto che venga aperta un'inchiesta per far sì che,

alla luce dei suoi risultati, non si riproducano in futuro siffatti incidenti.

Nonostante l'incidente in questione, la Commissione ritiene che le autorità competenti degli Stati membri siano pienamente consapevoli dei principi della libera circolazione delle persone e delle merci.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 160/84

dell'on. Ulrich Irmer (L — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1984)

(84/C 283/06)

Oggetto: Proposta di regolamento sul regime applicabile al personale dell'Agenzia europea di cooperazione (AEC)⁽¹⁾

Perché la Commissione, che rifiuta di discutere con il Parlamento europeo i problemi inerenti al regime applicabile agli agenti dell'AEC, col pretesto che sono ormai sottoposti alla Corte di giustizia, vuole però, senza attendere la decisione della Corte stessa, imporre al personale dell'AEC un regolamento sul regime ad esso applicabile?

Non ritiene la Commissione che a questo modo finisce per applicare due pesi e due misure, a seconda che si tratti della volontà del Parlamento europeo di discutere con essa tali problemi, ovvero della sua propria volontà di imporre una decisione in materia?

⁽¹⁾ Doc. GTA/0026 — Riv. 1 del 5. 12. 1983.

Risposta data dal sig. Burke

in nome della Commissione

(5 settembre 1984)

L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3245/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981⁽¹⁾, adottato previo parere favorevole del Parlamento europeo, che istituisce un'Agenzia europea di cooperazione, stabilisce: «Le condizioni generali di assunzione e di lavoro nonché il regime generale delle retribuzioni, delle indennità e degli elementi accessori del personale di cui all'articolo 3, punto 1, e degli agenti della sede dell'Agenzia sono determinati da disposizioni specifiche, adottate dalla Commissione previo parere del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma».

È opportuno sottolineare a questo proposito che nell'adottare questo regolamento il Consiglio ha dichiarato che le disposizioni specifiche in oggetto possono all'occorrenza essere definite per analogia alle disposizioni applicabili agli agenti temporanei delle Comunità.

Il progetto di testo regolamentare al quale allude l'onorevole parlamentare costituisce esclusivamente una base di lavoro per una concertazione con il personale interessato, concertazione che è ancora in corso e i cui risultati saranno valutati dalla Commissione quando le verrà sottoposta l'intera questione.

La Commissione assicura pertanto l'onorevole parlamentare che non vi è da parte sua alcuna imposizione di un determinato regime al personale dell'AEC, e che essa è sempre disposta, come in passato, a informare il Parlamento su questo problema, nelle forme appropriate.

(¹) GU n. L 328 del 16. 2. 1981, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 216/84

dell'on. Hanna Walz (PPE — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 maggio 1984)

(84/C 283/07)

Oggetto: FAO

1. Ritene la Commissione che la creazione, decisa nell'ultima Conferenza della FAO, di una «commissione per le risorse genetiche della piante» possa fornire uno strumento consono alla politica agraria Nord-Sud?
2. Ovvero condivide il parere, in particolare degli Stati Uniti e del Canada, che il regime attuale, coordinato tramite l'«International Board Plant Genetic Ressources» sia del tutto sufficiente?
3. Che cosa pensa la Commissione delle proposte — recentemente approvate dalla Conferenza della FAO — relative a una convenzione internazionale sulle risorse genetiche delle piante?
4. La Commissione ha contribuito in qualche modo a suggerire alla FAO l'idea di creare una «organizzazione mondiale» delle risorse genetiche vegetali?
5. La Commissione ritiene utile coordinare le posizioni degli Stati membri della Comunità di fronte all'invito della FAO a partecipare a questo «international undertaking...»?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(19 settembre 1984)

1, 2 e 3. La Commissione è a conoscenza tanto della risoluzione 8/83 riguardante un'iniziativa internazionale sulle risorse fitogenetiche e della risoluzione 9/83 riguardante la costituzione di una commissione per le risorse fitogenetiche, adottate entrambe nel corso dell'ultima conferenza FAO tenutasi il 23 novembre 1983.

La Commissione approva le finalità dell'iniziativa internazionale.

Essa prende atto del fatto che si è prevista la costituzione di un organismo specializzato, ma non dispone attualmente di nessuna informazione circa il programma ed i metodi di lavoro della neocostituita commissione per le risorse fitogenetiche, e ritiene perciò prematuro esprimere un giudizio circa l'adeguatezza della suddetta commissione.

Prescindendo da questo problema, la Commissione condivide comunque la diffusa opinione che le attività dell'International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR) si siano dimostrate valide e continuo ad esserlo, e condivide quindi il parere che non vada compromesso il regolare svolgimento di tali attività.

4. In occasione dell'ultima conferenza FAO la Commissione ha fatto, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, una dichiarazione nella quale approvava le finalità e la forma delle proposte, allora formulate, ed ha inoltre messo in luce alcuni punti d'interesse per la Comunità.

5. Rifacendosi all'articolo 116 del trattato CEE e considerata l'importanza economica che lo sviluppo delle varietà vegetali ha per l'agricoltura e per le industrie a base biotecnologica, la Commissione ritiene che gli Stati membri della Comunità dovrebbero assumere una posizione comune per quanto riguarda la realizzazione dell'«iniziativa internazionale». A questo scopo ha proposto che i governi degli Stati membri della Comunità aderiscano a tale iniziativa formulando alcune riserve e precisazioni conformemente all'articolo 11 dell'iniziativa stessa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 329/84

dell'on. Michael Welsh (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 maggio 1984)

(84/C 283/08)

Oggetto: Riduzioni di capacità nell'industria siderurgica

La tabella 1 della quinta relazione della Commissione sull'applicazione delle norme per gli aiuti all'industria siderurgica (COM(84) 142 def.) contiene una colonna in cui sono riportate le riduzioni nette di capacità effettuate dal 1980 e gli impegni di riduzione assunti dagli Stati membri.

Può la Commissione fornire, Stato per Stato, un'analisi di tali dati distinguendo tra le riduzioni realmente effettuate e gli impegni di riduzione non ancora attuati a) alla data del 29 giugno 1983 e b) a tutt'oggi?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(13 settembre 1984)

1. L'obiettivo della ristrutturazione della siderurgia comunitaria entro il 1986 mira ad un miglior equilibrio tra offerta e domanda e vuole dotare le imprese di strutture industriali che consentano loro di operare in modo competitivo, vale a dire senza il ricorso agli aiuti dello Stato. In tale contesto saranno le riduzioni di capacità realizzate entro il 1° gennaio 1986 a costituire ovviamente l'elemento determinante.

Sta comunque nell'interesse delle imprese operare le chiusure programmate quanto prima possibile, in particolare per garantirne un pronto equilibrio finanziario.

2. Date queste premesse, le riduzioni di capacità già eseguite in ciascuno Stato membro alla data del

12 maggio 1984 figurano nella colonna 3 della tabella che segue.

Va rilevato in proposito:

- che questi valori risulteranno notevolmente modificati entro fine anno per importanti chiusure che alcuni Stati membri si sono impegnati ad eseguire nel corso dei due prossimi trimestri (Francia e Lussemburgo),
- che altri Stati membri hanno assunto impegni di chiusura che superano sensibilmente (Olanda e Lussemburgo) o in misura più modesta (Repubblica federale di Germania) le richieste della Commissione indicate nella colonna 2.

3. Nel caso delle riduzioni indicate, si tratta di riduzioni nette che tengono conto, da un lato, delle chiusure già eseguite e, d'altro lato, degli aumenti di capacità indotti da taluni investimenti. La loro quantificazione può richiedere ancora degli adeguamenti in funzione della finalizzazione di taluni programmi di ristrutturazione e delle perizie in corso.

Prodotti laminati a caldo	1	2		3
	PMP 1980 kt/anno	Riduzioni minime richieste dalla Commissione nelle sue decisioni del 29 giugno 1983 ed acquisite kt/anno		Riduzioni eseguite al 12 maggio 1984 in kt
		in kt	in % di 1	
R. f. di Germania	53 117	6 010 (1)	11,3	4 109
Belgio	16 028	3 105	19,4	1 186
Danimarca	941	66	7,0	66
Francia	26 869	5 311	19,8	841
Regno Unito	22 840	4 500	19,7	4 290
Italia	36 294	5 834	16,1	780
Lussemburgo	5 215	960	18,4	10
Olanda	7 297	950	13,0	(90) (2)
EUR 8	168 601	26 736	15,9	11 192

(1) Senza tener conto del caso particolare di un'impresa.

(2) Aumento di capacità.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 364/84
dell'on. Leonidas Kyrkos (COM — GR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(29 maggio 1984)

(84/C 283/09)

Oggetto: Deviazione delle acque dell'Acheloos verso la pianura della Tessaglia

Il governo ellenico ha annunciato di recente l'intenzione di far deviare le acque del fiume Acheloos verso la pianura della Tessaglia, realizzando così

un'importante opera che permetterà di aumentare la produzione di energia elettrica, con conseguente diminuzione della dipendenza della Grecia dal petrolio, e avrà forti ripercussioni sull'agricoltura della regione, con vantaggio sia per agricoltori greci che per quelli della Comunità, poiché consentirà di spostare la produzione dalle coltivazioni eccedentarie verso quelle deficitarie.

Intende la Commissione finanziare la realizzazione di quest'opera prescindendo dalle quote previste per la Grecia nei vari Fondi strutturali della Comunità?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(24 settembre 1984)

Facendo seguito al «Memorandum della Grecia», il governo greco ha appena sottoposto all'esame della Commissione il grande progetto cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Le autorità greche infatti hanno recentemente inviato alla Commissione una pratica relativa ad una serie di grossi progetti, che la Commissione, nella comunicazione rilasciata in risposta al memorandum greco, si era impegnata ad esaminare in vista di un eventuale contributo della Comunità alla loro realizzazione.

La Commissione intende definire la sua posizione in merito alla suddetta serie di progetti nel corso del secondo semestre 1984.

3. se la Commissione non ritiene che i nuovi impianti di grandi dimensioni programmati debbano utilizzare tecnologie di combustione atte a ridurre nei limiti e nel possibile i fattori inquinanti e apparecchiature di depurazione e desolfurazione dei fumi;
4. se non ritiene opportuno estendere la rete di sorveglianza, prevista dalle proposte di regolamento per le sole foreste nella Comunità, anche a talune zone agricole particolarmente significative per la presenza di colture sensibili alle piogge acide.

(1) Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 1984. Relazione Muntingh n. 1-1168/83 (C 46 del 20. 2. 1984, pag. 117).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 374/84

**dell'on. Alfredo Diana (PPE — I)
alla Commissione delle Comunità europee**

(4 giugno 1984)

(84/C 283/10)

Oggetto: Lotta contro l'inquinamento atmosferico

Considerando che la Commissione ha confermato, nel quadro del suo terzo programma d'azione in materia ambientale, l'intento di rafforzare la lotta contro l'inquinamento atmosferico;

considerando che il Parlamento europeo si è di recente pronunciato a favore del varo di «un vasto programma di lotta contro l'inquinamento atmosferico»⁽¹⁾ nel quale, fra l'altro, è richiesta la riduzione del 50% durante i prossimi 5 anni dei principali agenti inquinanti;

considerando che sono in fase di progettazione alcune centrali termoelettriche con alimentazione a carbone sul territorio italiano e in particolare una in Lombardia, per complessivi 640 MW, nel territorio di Tavazzano e Montanaso Lombardo, caratterizzato da carenza di venti e da umidità atmosferica elevata;

considerando che per quest'ultima è stata avanzata richiesta di intervento della BEI,

l'interrogante chiede alla Commissione:

1. se essa abbia conoscenza della situazione globale in essere in materia di inquinamento atmosferico e idrico riferito all'ambito particolare della Val Padana;
2. se siano state debitamente valutate le conseguenze di fenomeni di inquinamento che verrebbero posti in essere dal programmato impianto, sia riguardo alla popolazione residente che per l'agricoltura, tenuto conto della scelta del carbone come combustibile di base e delle particolari condizioni meteorologiche;

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(18 settembre 1984)

1. La Commissione non dispone di studi specifici concernenti l'inquinamento atmosferico ed idrico nella Val Padana. Tuttavia essa dispone di alcune informazioni relative a tale regione, ottenute soprattutto grazie allo scambio di informazioni sull'inquinamento atmosferico previsto dalle decisioni del Consiglio del 24 giugno 1975 e del 24 giugno 1982⁽¹⁾.

2. La notifica relativa alla costruzione di una centrale convenzionale, che gli Stati membri trasmettono alle Comunità, costituisce una procedura puramente formale e non richiede la consultazione della Commissione. La Commissione è tenuta ad esprimere il suo parere solamente qualora le autorità responsabili avanzino richiesta d'intervento alla Banca europea per gli investimenti. In tal caso la Commissione esamina i vari elementi della richiesta in questione, soprattutto quelli ambientali, e dopo aver considerato i diversi aspetti del problema (potenza installata, tipo di combustibile, carico d'inquinamento per la zona considerata, livello della tecnologia disponibile, legislazione comunitaria prevista, ecc.) indica nel parere le norme applicabili alle emissioni di inquinanti prodotte dall'impianto in questione.

Poiché non è stata presentata alla Banca europea per gli investimenti alcuna richiesta di prestito per la suddetta centrale non è stato possibile esprimere un parere.

3. La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare riguardo alle norme da imporre ai nuovi impianti e rammenta a tale proposito che la Commissione ha trasmesso al Consiglio il 19 dicembre 1983 una proposta di direttiva concernente la riduzione delle emissioni nell'atmosfera di inquinanti originati da grandi impianti di combustione⁽²⁾. Attualmente la proposta è in corso di discussione in seno ad un gruppo del Consiglio ed è stato richiesto il parere del Parlamento europeo.

Dalla fine del 1983 numerosissimi controlli di questo tipo sono stati effettuati sia in mare, sia nei porti di tutti gli Stati membri.

3. La Commissione, per le ragioni già esposte al punto 1, non intende avviare una procedura di infrazione contro la Danimarca, né proporre una modifica della ripartizione tra Stati membri delle quote di cattura delle aringhe.

(¹) GU n. C 194 del 23. 7. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 430/84

dell'on. Doeke Eisma (NI — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1984)

(84/C 283/12)

Oggetto: Immersione di scorie radioattive

Il 26-29 marzo 1984 il gruppo di lavoro tecnico degli Stati aderenti alla convenzione di Parigi (per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine terrestre, 1974) si è riunito per esaminare una proposta dei paesi nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda) del seguente tenore: «Allo scopo di ridurre al minimo gli scarichi radioattivi in alto mare le parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione le migliori tecnologie disponibili sia negli esistenti centri di ritrattamento delle scorie radioattive sia ogniqualvolta verranno costruiti nuovi centri».

Il succitato gruppo di lavoro ha deciso di sottoporre detta proposta alla sesta assemblea annuale della commissione di Parigi (l'organo esecutivo dell'apposita convenzione), in programma il 20-22 giugno p.v. a Oslo. Oltre ai predetti Stati nordici appoggiano questa proposta la Repubblica federale di Germania e l'Irlanda. Per essere approvata dalla commissione di Parigi essa deve raccogliere i due terzi dei voti, ossia 8 voti.

1. È noto alla Commissione che, trascinate dalle correnti marine, sono state individuate al largo del Mare di Barents e delle coste orientali della Groenlandia elevate concentrazioni di materiale radioattivo proveniente dai centri di ritrattamento?
2. È la Commissione al corrente che gli animali marini concentrano talune di queste sostanze radioattive che risultano dannose per la salute sia umana sia di detti animali?
3. Condivide la Commissione il parere del Parlamento (esposto nella relazione Eisma approvata nel marzo 1984, sullo scarico di rifiuti in mare) secondo cui occorre far cessare gli scarichi di materiale radioattivo degli impianti nucleari?

4. È la Commissione disposta a raccomandare agli Stati membri che, oltre a quelli succitati hanno ratificato e firmato la convenzione di Parigi, ossia la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, di appoggiare la predetta proposta del gruppo di lavoro tecnico in seno alla commissione di Parigi?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(13 settembre 1984)

1. La Commissione, nel quadro del suo programma di ricerca in materia di protezione dalle radiazioni, finanzia operazioni di misurazione della radioattività nelle acque temperate e artiche dell'Atlantico settentrionale: Una parte della radioattività rilevata può essere attribuita a scarichi provenienti da impianti di ritrattamento del combustibile nucleare nella Comunità. Le concentrazioni rilevate non possono considerarsi «elevate» dal punto di vista radiologico; il rilevamento è stato reso possibile dall'uso di strumenti estremamente sensibili.

2. La Commissione contribuisce alla migliore comprensione e conoscenza dei processi di assorbimento e della possibile accumulazione di nuclidi radioattivi mediante svariati studi realizzati nel quadro del programma di ricerca per la protezione dalle radiazioni.

Il comportamento dei nuclidi radioattivi nell'ambiente e la trasmissione della radioattività all'uomo sono presi in considerazione con la dovuta cautela ai fini della valutazione delle conseguenze degli scarichi di nuclidi radioattivi provenienti da impianti nucleari. Da tali valutazioni emerge che l'esposizione alle radiazioni imputabile agli scarichi radioattivi provenienti da impianti nucleari rappresenta soltanto una minima parte dei valori limite prescritti dalla direttiva del Consiglio che fissa le norme fondamentali per la protezione dalle radiazioni(¹).

3. Un divieto assoluto di scarico in mare di effluenti radioattivi, provenienti da impianti nucleari, così come proposto nella risoluzione del Parlamento del 14 marzo 1984(²), non è realizzabile. La Commissione sottolinea tuttavia che le norme fondamentali di sicurezza per la protezione dalle radiazioni implicano non solo il rispetto dei limiti di concentrazione, ma anche la massima riduzione di tutte le esposizioni (e quindi di tutti gli scarichi radioattivi).

La Commissione riconosce inoltre che gli scarichi in mare provenienti da più fonti, singolarmente innocue, possono complessivamente rappresentare un rischio dal punto di vista radiologico; tale aspetto è attualmente allo studio.

4. Per quanto riguarda la convenzione di Parigi, la commissione della convenzione, istituita da quest'ultima ha adottato la seguente raccomandazio-

ne, con l'astensione della delegazione francese, che per il momento si riserva di prendere posizione in seguito:

«Allo scopo di ridurre al minimo gli scarichi radioattivi in alto mare le parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione le migliori tecnologie disponibili sia negli esistenti centri di ritrattamento delle scorie radioattive sia ogniqualvolta verranno costruiti nuovi centri».

(1) GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

(2) Verbali della seduta del 14 marzo 1984 (GU n. C 104 del 16. 4. 1984).

Peraltro, la Commissione sottolinea che il limite di 45 ECU che può sembrare esiguo rispetto all'importo della franchigia concessa ai viaggiatori intracomunitari, verrà notevolmente aumentato in caso di adozione della proposta di direttiva relativa alle franchigie fiscali a favore dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, trasmessa dalla Commissione al Consiglio il 2 aprile 1984⁽²⁾. Infatti, in caso di adozione della direttiva il limite della franchigia verrà portato a 60 ECU nel 1985, 70 ECU nel 1986, 80 ECU nel 1987 e 85 ECU nel 1988.

(1) Raccolta di giurisprudenza 1984.

(2) GU n. C 102 del 14. 4. 1984, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 443/84

dell'on. Sir Fred Warner (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1984)

(84/C 283/13)

Oggetto: Franchigia

In riferimento alla risoluzione che il Parlamento ha adottato il 14 dicembre 1983⁽¹⁾ e alle modifiche che ha raccomandato di apportare alle proposte di sesta e settima direttiva riguardanti le franchigie dalle imposte sul volume d'affari e dalle accise, potrebbe far sapere la Commissione perché mai le sue proposte modificate (COM(84) 102 def., COM(84) 103 def.) non tengono conto del punto di vista espresso dal Parlamento sul livello delle franchigie concesse alle persone che si spostano fra gli Stati membri, che non avrebbe dovuto limitarsi a soli 45 ECU, ma essere aumentato a 210 ECU?

(1) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 44.

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(3 settembre 1984)

La Commissione non ha tenuto conto dell'emendamento cui si riferisce l'onorevole parlamentare in quanto non ha ritenuto possibile attribuire il medesimo trattamento a merci sulle quali sono state pagate le imposte normalmente esigibili e a merci sulle quali non è stata pagata alcuna imposta. Anche la Corte di giustizia, nella sentenza 278/82⁽¹⁾, ha fatto suo il principio di tale distinzione ed ha dichiarato che le disposizioni delle direttive relative alle franchigie dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise attualmente in vigore vanno interpretate nel senso che le merci acquistate esenti da imposta in uno Stato membro possono beneficiare all'importazione in un altro Stato membro esclusivamente delle franchigie all'importazione concesse ai viaggiatori provenienti da un paese terzo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 456/84

dell'on. Luc Beyer de Ryke (L — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1984)

(84/C 283/14)

Oggetto: Microinformatica — Accordo Thomson Philips

Il gruppo francese Thomson ha proposto al gruppo olandese Philips di cooperare per lo sviluppo di un'industria europea della microinformatica familiare, che sia credibile sul piano mondiale.

Può la Commissione precisare se è stata informata del contenuto di tale accordo, che, secondo la stampa, è indice della precisa volontà di creare uno standard europeo per i microelaboratori?

Ha, d'altro canto, la Commissione intenzione di favorire la creazione di una tale industria di ricerca in materia di microinformatica, in particolare mediante lo sviluppo di programmi in francese ed in altre lingue diverse dall'inglese, secondo le indicazioni espresse da Steve Jobs, dirigente di Apple II in occasione della visita del presidente Mitterrand negli Stati Uniti?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(10 settembre 1984)

La Commissione non ha ricevuto informazioni specifiche sull'accordo in questione. Nel settore dell'informatica la Comunità alle attività contribuisce con aiuti finanziari diretti o con altri mezzi.

La concessione di un sostegno finanziario diretto per promuovere la creazione di un'industria che svolga ricerche di microinformatica sarebbe in contrasto con la politica della Commissione; tuttavia a lunga scadenza l'aiuto dato all'industria microelettronica e del software nel quadro del programma Esprit, la cui fase preparatoria è lunga ed è di tipo

preconcorrenziale, dovrebbe ripercuotersi favorevolmente sul settore degli elaboratori di qualsiasi tipo. Uno dei principali obiettivi dello sviluppo del software nel quadro di Esprit e dei programmi di R & S degli Stati membri è di agevolare il compito degli utenti; per cui uno dei problemi fondamentali da risolvere è la lingua nella quale l'utente si rivolge all'elaboratore. Nel quadro di Esprit, i partner che eseguono la ricerca provengono in genere da più di due Stati membri, ma si prevede che essi provvederanno indipendentemente e senza l'aiuto della Comunità allo sviluppo ulteriore del prodotto, il quale dovrebbe aprire la possibilità, in un secondo tempo, di conversare con l'elaboratore in lingue diverse.

Tra le altre forme di aiuti rientrano in particolare la promozione di scambi di ricercatori nel settore dell'informatica, delle applicazioni informatiche e dell'utilizzazione di elaboratori nell'industria e nella ricerca — soprattutto attraverso programmi pluriennali nel campo della microelettronica e dell'informatica — mentre nessun aiuto è accordato o previsto per singoli prodotti o per il loro sviluppo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 464/84

dell'on. Anthony Simpson (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1984)

(84/C 283/15)

Oggetto: Importazioni da Taiwan di imitazioni a buon mercato di prodotti in ceramica

Come risulta dalla risposta all'interrogazione n. H-535/83⁽¹⁾, la Commissione è consapevole dei seri danni subiti dall'industria della ceramica della Comunità a seguito delle esportazioni da Taiwan e da altri paesi dell'Estremo Oriente di imitazioni a buon mercato di prodotti disegnati nella Comunità.

Può la Commissione far sapere con esattezza quali iniziative ha preso dopo la sua risposta all'interrogazione n. H-535/83 per risolvere questo problema e con quali risultati? Può inoltre far sapere quali ulteriori passi, sul piano vuoi giuridico vuoi diplomatico, intenda effettuare?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo n. 1-309 (febbraio 1984).

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(14 settembre 1984)

La Commissione è consapevole dei problemi posti all'industria ceramica comunitaria dalle esportazioni che Taiwan ed altri paesi dell'Estremo Oriente (la Corea in particolare) effettuano di prodotti in ceramica costituenti imitazione a buon mercato di modelli originali della Comunità.

Tale problema era già stato sollevato nel corso delle consultazioni ad alto livello che si sono svolte con le autorità coreane a Seul alla fine del mese di marzo 1983. Esso è stato riproposto nelle recenti consultazioni tenutesi a Bruxelles il 3-4 luglio 1984. In tale circostanza, le autorità coreane hanno espresso la ferma intenzione del governo di eliminare ogni contraffazione ed hanno altresì precisato che a tal fine sono già in corso iniziative volte a migliorare la regolamentazione esistente. La Commissione si è riservata di sollevare nuovamente il problema in base a casi concreti che verranno accertati.

Per quanto riguarda Taiwan, occorre tener presente che l'assenza di relazioni ufficiali tra tale paese, la Comunità e gli Stati membri impedisce il ricorso alle vie diplomatiche abituali. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza del problema, la Commissione, in occasione di contatti con operatori economici di Taiwan, ha sollevato il problema della contraffazione, sottolineando il grave danno arrecato alle industrie interessate e l'importanza che rivestirebbe un potenziamento delle misure atte ad eliminare il danno stesso. Risulta che recentemente la legislazione e regolamentazione in materia sono state sensibilmente rafforzate e che di conseguenza si può in generale constatare un certo miglioramento della situazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 477/84

dell'on. Eisso Woltjier (S — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1984)

(84/C 283/16)

Oggetto: Importazioni di uova da paesi terzi

1. Può la Commissione fornire i seguenti dati, di cui dispone a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 163/67 concernente i prodotti avicoli⁽¹⁾:

- qual è il livello di prezzo e il volume dell'offerta rappresentativa per le uova provenienti dai paesi terzi secondo il paese di origine e di destinazione?
- qual è il prezzo di mercato praticato negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi ai sensi di tale regolamento?
- qual è il prezzo praticato sui mercati rappresentativi?

2. Può far sapere la Commissione come è possibile che, con un prezzo comunitario di mercato di 88 ECU/100 kg ed un prezzo limite più prelievo di 128 ECU /kg, vengano comunque importate nella Comunità varie decine di milioni di uova?

3. Può inoltre far sapere la Commissione se è esatto che nel periodo febbraio-aprile 1984 sono state importate nella Comunità circa 3 470 t di uova

ad un prezzo inferiore di una media di 30-40 ECU/100 kg?

4. Ritiene veramente la Commissione che i valori fatturati all'importazione siano affidabili quando sui documenti viene indicato un prezzo limite di 106 ECU/100 kg, mentre il prezzo interno all'ingrosso è pari a 88 ECU/100 kg?

5. Può far sapere la Commissione perché in questo momento non applica o applica solo parzialmente il regolamento comunitario che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi?

6. Può la Commissione far sapere in particolare perché non ha ritenuto necessario fissare importi supplementari per le importazioni di uova in provenienza dalla Finlandia, dalla Germania orientale e dalla Polonia?

7. Come intende la Commissione interpretare eventuali prezzi irregolari figuranti sulle fatture in vista della politica da condurre per impedire una perturbazione del mercato comunitario delle uova?

(1) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(19 settembre 1984)**

1. Onde poter disporre dei dati richiesti dall'onorevole parlamentare, la Commissione si adopera per instaurare una stretta collaborazione con le autorità nazionali e con le organizzazioni professionali. Il prezzo d'offerta dei prodotti provenienti dai paesi terzi viene fissato, nel corso delle riunioni periodiche del comitato di gestione per il pollame e le uova, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Il prezzo delle uova è determinato dal libero gioco della domanda e dell'offerta ed è soggetto a variazioni quotidiane. Data la mancanza di un'apposita quotazione per le uova importate, si considerano determinanti i prezzi d'offerta praticati alle frontiere della Comunità. Si tiene conto, tuttavia, anche dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi, di cui il comitato di gestione è informato in occasione di ogni riunione.

2. Poiché la protezione del mercato delle uova si basa soprattutto sul divario tra i prezzi dei cereali foraggeri, in periodo di crisi la protezione può essere, in effetti, superiore ai prezzi di mercato. Se si dispone di informazioni sufficienti, si procede alla fissazione di importi supplementari. Si può altresì

constatare che, in taluni Stati membri, questa situazione induce a trasformare le uova in regime di perfezionamento attivo.

3. Nel periodo al quale si riferisce l'onorevole parlamentare, la Commissione ha effettivamente constatato che alcuni prezzi d'offerta erano inferiori al prezzo limite ed ha quindi fissato i seguenti importi supplementari all'importazione:

- importi supplementari per uova in guscio di 25 ECU/100 kg (Ungheria-Iugoslavia-Israele), indi di 40 ECU/100 kg (tutti i paesi terzi): regolamenti (CEE) n. 1357/84⁽¹⁾ e (CEE) n. 1595/84⁽²⁾;
- importi supplementari per uova intere, liquide o congelate, di 50 ECU/100 kg (Cecoslovacchia) e di 30 ECU/100 kg (Cecoslovacchia e Finlandia): regolamenti (CEE) n. 1358/84⁽³⁾ e (CEE) n. 1596/84⁽⁴⁾;
- importi supplementari per giallo d'uova essiccato di 50 ECU/100 kg (Svezia): regolamenti (CEE) n. 1358/84 e (CEE) n. 1596/84.

4. La Commissione non è a conoscenza delle fatture presentate all'amministrazione competente e prende in considerazione unicamente i documenti doganali che le sono trasmessi. Ogniquale esista il sospetto che taluni prodotti siano stati immessi sul mercato in condizioni anomale, la Commissione si adopera, d'intesa con le autorità nazionali, per ottenere ulteriori elementi informativi.

5. La Commissione utilizza integralmente gli strumenti di cui dispone, sia nel settore delle uova che in quello del pollame. Essa procede regolarmente alla fissazione di importi supplementari all'importazione, nonché alla loro revisione periodica in funzione dell'andamento dei prezzi d'offerta.

6. Nel settore delle uova, la Commissione ha più volte fissato importi supplementari all'importazione per prodotti provenienti dalla Finlandia o dalla Repubblica democratica tedesca, in particolare con i regolamenti seguenti:

- per quanto riguarda la Finlandia: regolamenti (CEE) n. 1595/84 e (CEE) n. 1596/84;
- per quanto riguarda la Repubblica democratica tedesca: regolamenti (CEE) n. 666/83⁽⁵⁾, (CEE) n. 1919/83⁽⁶⁾, (CEE) n. 2920/83⁽⁷⁾, (CEE) n. 5253/83⁽⁸⁾, (CEE) n. 1595/84.

La Polonia è tra i paesi terzi che si sono impegnati a rispettare il prezzo limite per le uova in guscio (regolamento n. 54/65/CEE)⁽⁹⁾. I prelievi all'importazione di uova in guscio provenienti da questo paese non vengono maggiorati di un importo supplementare.

7. Come rilevato al punto 4, la Commissione si adopera per intensificare i contatti con gli Stati membri, al fine di ottenere informazioni aggiornate sui prezzi d'offerta dei prodotti provenienti da paesi

terzi. Il mercato delle uova viene seguito con particolare attenzione, in considerazione della sua instabilità permanente.

- (1) GU n. L 131 del 17. 5. 1984, pag. 26.
- (2) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 8.
- (3) GU n. L 131 del 17. 5. 1984, pag. 28.
- (4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 10.
- (5) GU n. L 78 del 24. 3. 1983, pag. 17.
- (6) GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 34.
- (7) GU n. L 287 del 20. 10. 1983, pag. 21.
- (8) GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 24.
- (9) GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 500/84

dell'on. Hans-Joachim Seeler (S — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1984)
(84/C 283/17)

Oggetto: Accordi commerciali tra la CEE e la Repubblica popolare ungherese

Da parecchio tempo sono in corso sforzi in vista di un accordo che regoli le relazioni economiche e commerciali tra la Repubblica popolare ungherese e la Comunità europea.

Si chiede alla Commissione:

1. Qual è lo stato attuale dei negoziati tra la Comunità europea e la Repubblica popolare ungherese?
2. Ci si può attendere in tempi brevi la conclusione di accordo di cooperazione tra le due parti?
3. Quali aspettative ripone la Commissione in un accordo che regoli le relazioni economiche e commerciali tra la Repubblica popolare ungherese e la Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(13 settembre 1984)

A più riprese dal 1983 in poi la Commissione ha discusso con le autorità ungheresi sul miglioramento delle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Ungheria. Gli ultimi colloqui hanno avuto luogo nel maggio 1984.

In questi incontri di carattere informale sono state esaminate le possibilità di avviare negoziati per un accordo commerciale tra la Comunità e l'Ungheria. Le discussioni che hanno consentito di precisare, a grandi linee, le rispettive posizioni, non hanno invece dato modo di valutare se sia possibile avviare, in un futuro prossimo, negoziati formali.

La Commissione ritiene che la conclusione di un accordo commerciale con l'Ungheria, sulla base di condizioni concrete di scambi commerciali con questo paese consentirebbe di trovare soluzioni adeguate ai problemi specifici che si presentano e fornirebbe un nuovo quadro ad eventuali relazioni commerciali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 501/84

dell'on. Hans-Joachim Seeler (S — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1984)
(84/C 283/18)

Oggetto: Stato dei negoziati tra la CEE e il Comecon

Da anni sono in corso negoziati tra la Comunità europea e il Comecon in vista di un accordo che regoli le relazioni economiche e commerciali tra le due parti.

Si chiede alla Commissione:

1. Qual è lo stato dei negoziati relativi ad un simile accordo?
2. Qual è l'origine delle difficoltà che ostacolano il corso dei negoziati e in particolare che cosa trattiene l'Unione Sovietica dal riconoscere la Comunità europea?
3. Intende la Commissione prendere in un futuro immediato iniziative proprie volte a riaprire i negoziati ed a condurli a una felice conclusione?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(13 settembre 1984)

1. Nel 1980 sono state tenute, a livello di esperti, tre riunioni nelle quali si è elaborato un testo relativo ad un accordo tra la Comunità e il Comecon, mentre non è stato possibile intendersi su una serie di questioni fondamentali. I negoziati si sono conclusi con una lettera inviata nel marzo 1981 al presidente del comitato esecutivo del Comecon, sig. Lukanov, nella quale il vicepresidente Haferkamp accenna alle disparità di vedute tra le due parti, auspicando che il Comecon modifichi la propria posizione. La lettera non ha ricevuto risposta.

2. I due problemi principali, che hanno provocato la sospensione dei negoziati dopo l'ultima riunione dell'ottobre 1980, e che non hanno tuttora trovato una soluzione, sono i seguenti. In primo luogo la volontà del Comecon di negoziare un accordo di natura essenzialmente commerciale, nonostante detto organismo non disponga di una politica

commerciale comune e neppure degli strumenti idonei a realizzarla: secondo la Commissione, per quanto sopra, è inutile includere disposizioni commerciali nel suddetto accordo; per contro, eventuali accordi bilaterali basati sulle relazioni commerciali specifiche di ciascun paese del Comecon con la Comunità, nonché sulla situazione economica dello stesso, potrebbero condurre ad uno sviluppo dei rapporti commerciali. Il secondo problema riguarda il desiderio del Comecon che venga istituito un comitato misto, il quale, oltre a vigilare sull'attuazione dell'accordo CEE-Comecon, si occupi altresì degli scambi bilaterali e dei problemi economici che sono e potrebbero essere trattati in accordi tra la Comunità e i singoli paesi del Comecon. Per quanto riguarda la seconda parte della presente interrogazione, non è compito della Commissione speculare sui motivi che informano l'atteggiamento del governo sovietico nei suoi rapporti con la Comunità.

3. Nella lettera che il vicepresidente Haferkamp ha inviato il 20 marzo 1981 al sig. Lukanov, presidente del comitato esecutivo del Comecon, si ribadisce che la Comunità ha costantemente tenuto un atteggiamento costruttivo determinato dalla volontà politica di instaurare utili relazioni tra la Comunità e il Comecon e che essa rimane disposta a continuare i negoziati in modo pragmatico, realistico e senza pregiudiziali. La posizione della Commissione rimane invariata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 503/84

dell'on. Eisso Woltjer (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1984)
(84/C 283/19)

Oggetto: Quota britannica nel quadro del regime A d'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione

1. Può far sapere la Commissione come mai la quota britannica d'importazione di tali carni nel quadro del regime A è aumentata da meno del 30% nel 1979 a più del 60% nel 1984?

2. Può inoltre confermare che le industrie di trasformazione britanniche inoltrano un maggior numero di domande d'importazione di carni nel quadro del regime A rispetto a quelle degli altri Stati membri e che in molti casi si tratta di aziende «sussidiarie»?

3. Che cosa pensa di fare la Commissione per impedire che uno Stato membro faccia la parte del leone nell'ambito del contingente d'importazione, relativamente modesto, a titolo del regime A, non lasciando più praticamente nulla per le domande provenienti da altri Stati membri?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(3 settembre 1984)

1. La Commissione, pur non essendo in grado di fornire cifre precise per il 1984, che sarebbero perlomeno premature, constata che l'industria trasformatrice britannica nutre un vivissimo interesse per il regime A e per tutti i regimi d'importazione applicabili alle carni provenienti dai paesi terzi e destinate alla trasformazione.

2. Questo interesse dell'industria britannica per il regime A non deve però far dimenticare che, per poterne beneficiare, ogni richiedente deve rispondere, in virtù della normativa comunitaria, a requisiti estremamente rigorosi, controllati dagli Stati membri.

Se i richiedenti non soddisfano a tali requisiti, le domande di titolo d'importazione da essi presentate non vengono né prese in considerazione né, tanto meno, trasmesse alla Commissione per ottenerne un'autorizzazione di rilascio del titolo stesso.

3. La Commissione si è sempre preoccupata di garantire a tutti i richiedenti stabiliti nella CEE libertà e parità di accesso ai regimi preferenziali d'importazione. I servizi della Commissione curano che tale accesso sia assicurato a tutti i richiedenti che rispondono alle condizioni prescritte; il regime A non fa eccezione a questa regola.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 509/84

dell'on. Anthony Simpson (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1984)
(84/C 283/20)

Oggetto: Invio di aiuti alimentari a paesi terzi: costi di trasporto e assicurazione

In caso di invio a paesi terzi di aiuti alimentari nel quadro di un programma comunitario:

1. chi si assume i costi di trasporto e assicurazione?
2. chi negozia e concorda il prezzo con trasportatori ed assicuratori?

3. si ricorre in questi negoziati a una gara d'appalto e, in caso affermativo, chi pubblica il bando e indice la gara?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(13 settembre 1984)

1. L'aiuto alimentare viene concesso ai paesi beneficiari a seconda dei rispettivi livelli di sviluppo ricorrendo a uno dei tre tipi di spedizione seguenti:
- fob (franco a bordo): in questo caso il beneficiario paga il trasporto marittimo e quello interno;
 - cif (costo, assicurazione e nolo): il beneficiario deve organizzare e pagare esclusivamente il trasporto interno; le spese per il trasporto marittimo e l'assicurazione sono a carico della Comunità;
 - fad (franco destino): tutte le spese relative al trasporto marittimo e a quello interno, nonché le spese di assicurazione sono corrisposte dalla Comunità.

Quando i costi di trasporto sono a carico della Comunità essi vengono indicati nei bandi di gara pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

2 e 3. Gli offerenti presentano un prezzo globale che comprende la fornitura, il trasporto e l'assicurazione. Unica eccezione è la mobilitazione dei prodotti alimentari sul mercato mondiale (in circa il 10% dei casi) di solito per aiuti d'urgenza per i quali, data la situazione, si ricorre a procedure di trattativa privata.

Pertanto, salvo nei casi di aiuto urgente, l'aggiudicatario provvede a negoziare e concludere i contratti di trasporto e assicurazione ed è responsabile del necessario imballaggio.

Per la mobilitazione dei prodotti alimentari sui mercati comunitari la procedura d'appalto viene pubblicata dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nella serie L, per i cereali e i prodotti caseari e, nella serie C, per l'olio vegetale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 511/84

dell'on. Aldo Bonaccini (COM — I)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1984)

(84/C 283/21)

Oggetto: Categoria dei quadri e dei tecnici

Considerato il ruolo sempre più rilevante che la categoria dei quadri e dei tecnici esercita nell'attuale

organizzazione delle imprese industriali e commerciali;

considerato che la loro condizione giuridica e contrattuale appare sensibilmente sfavorita, o quanto meno squilibrata negli ordinamenti di alcuni Stati membri,

chiedo di conoscere se la Commissione esecutiva ha già esaminato il fenomeno e/o se essa intende assumere iniziative su tale questione.

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(18 settembre 1984)

La Commissione è a conoscenza dei problemi che incontra la categoria dei quadri e dei tecnici ed essa ne segue con attenzione l'evoluzione.

Nella sua impostazione globale, volta ad affrontare i problemi e le difficoltà che si pongono attualmente all'insieme dei lavoratori, la Commissione tiene regolarmente conto, nei suoi lavori e proposte, anche degli interessi socioprofessionali della categoria dei quadri e dei tecnici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 517/84

dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1984)

(84/C 283/22)

Oggetto: Direttiva sugli imballaggi per liquidi alimentari

Per quali motivi la direttiva sugli imballaggi per liquidi alimentari esclude le bottiglie per l'olio d'oliva, ma non quelle per altri oli commestibili, forse per andar incontro agli interessi degli Stati membri produttori di olio d'oliva a danno di quelli che imbottigliano altri oli commestibili? E perché mai, nella proposta di direttiva, le bottiglie per gli oli commestibili dovrebbero figurare assieme ai recipienti per bevande analcoliche, quando si sa che, per la natura stessa del prodotto, la gente è portata ad eliminare i vuoti degli oli commestibili in numero di gran lunga inferiore ai recipienti aventi contenuto bevande analcoliche?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(17 settembre 1984)

La proposta di direttiva concernente gli imballaggi per liquidi alimentari⁽¹⁾, trasmessa al Consiglio il 23 aprile 1981, non esclude le bottiglie di olio d'oliva. Essa riveste carattere generale e lascia agli Stati membri la scelta dei mezzi e delle modalità per realizzare l'obiettivo perseguito, consistente nel:

- ridurre il peso e/o il volume degli imballaggi presenti tra i rifiuti e destinati all'eliminazione;
- promuovere l'impiego degli imballaggi riutilizzabili e/o riciclabili.

Nondimeno, il regolamento (CEE), n. 3172/80 della Commissione⁽²⁾, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1975/84⁽³⁾, nell'intento di garantire una corretta gestione amministrativa e un controllo efficace, vieta, all'articolo 6, paragrafo 2, la riutilizzazione degli imballaggi di meno di 5 kg che abbiano contenuto olio d'oliva.

(1) GU n. C 204 del 13. 8. 1981, pag. 6.

(2) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.

(3) GU n. L 185 del 12. 7. 1984, pag. 17.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 535/84

dell'on. Hans-Gert Poettering (PPE — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1984)

(84/C 283/23)

Oggetto: Distorsioni della concorrenza nel settore suinicolo

1. Consta alla Commissione che — come si sente ripetere nella zona di confine con la Repubblica federale di Germania — è in progetto o in fase di realizzazione nei Paesi Bassi la costruzione di porcilaie per uno sviluppo totale di 36 chilometri?
2. È noto alla Commissione che tali iniziative beneficiano di vasti incentivi nazionali?
3. Ove tali notizie risultassero fondate, quali misure intende adottare la Commissione onde impedire il prodursi di distorsioni di concorrenza ai danni degli agricoltori tedeschi delle zone limitrofe?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(11 settembre 1984)

Alla Commissione non risulta che nei Paesi Bassi sia in progetto o in fase di esecuzione la costruzione di

porcilaie per uno sviluppo di 36 km. Secondo le informazioni delle autorità olandesi, simili investimenti non sono né in atto, né in programma.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 537/84

dell'on. Otmar Franz (PPE — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1984)

(84/C 283/24)

Oggetto: Traduzione del concetto tedesco di «economia sociale di mercato»

Il concetto tedesco di «economia sociale di mercato» è sempre più usato, però viene sempre tradotto in modi diversi nelle altre lingue della CEE. Siccome sarebbe molto auspicabile che in tutte le lingue ufficiali questo concetto venisse espresso in maniera univoca, un gruppo di lavoro all'interno del gruppo del PPE, in collaborazione con un gruppo di interpreti competenti e d'accordo con in deputati dei vari paesi, ha deciso di adottare le seguenti traduzioni:

tedesco: Soziale Marktwirtschaft

inglese: social market economy

olandese: sociale markt ekonomie

francese: économie de marché sociale

italiano: economia sociale di mercato

greco: Κοινωνική οικονομία της αγοράς

danese: social markedsoekonomi

È disposta la Commissione a far sì che in futuro i traduttori e gli interpreti della Commissione impieghino esclusivamente queste forme per le traduzioni nelle lingue ufficiali della Comunità?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(13 settembre 1984)

La Commissione si rallegra dell'iniziativa presa dall'onorevole parlamentare e dagli ambienti interessati menzionati nella sua interrogazione, per fissare nelle altre 6 lingue ufficiali e di lavoro della Comunità i termini per rendere il concetto economico che il professor Müller-Armack ha contribuito a coniare e da lui designato con l'espressione «Soziale Marktwirtschaft» (vedi *Meyers Enzyklopädisches Lexikon 1978*).

La Commissione raccomanda costantemente ai suoi traduttori e interpreti il rigoroso rispetto delle nuove equivalenze terminologiche.

Per quanto concerne le traduzioni proposte dall'onorevole parlamentare, la Commissione trasmette a lui direttamente, nonché al segretariato generale del Parlamento un elenco delle espressioni da essa adottate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 548/84

dell'on. Pol Marck (PPE — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 agosto 1984)
(84/C 283/25)

Oggetto: Uova britanniche

Può la Commissione confermare la notizia che sul mercato di Kruishoutem (Belgio) verrebbero offerte uova britanniche a prezzi di dumping e che i prelievi verrebbero utilizzati come sovvenzioni all'esportazione?

Quali misure intende prendere la Commissione nei confronti di questa violazione delle norme del trattato?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(13 settembre 1984)

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, il Regno Unito non ha recentemente esportato uova verso il Belgio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 580/84

dell'on. Christopher Jackson (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 agosto 1984)
(84/C 283/26)

Oggetto: Regolamento sulla distribuzione di autoveicoli

Nel corso della sessione parlamentare del maggio 1984 il commissario reponsabile per la concorrenza mi ha fatto presente che era sua intenzione introdurre il nuovo regolamento che disciplina le esenzioni per categoria per la distribuzione di autoveicoli entro la fine dell'anno. Data la notevole importanza di tale misura per i consumatori di tutta la Comunità europea può egli indicare se tale scadenza sia ancora valida?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(17 settembre 1984)

È intenzione della Commissione disporre l'entrata in vigore per il 1° gennaio 1985 del regolamento relativo all'esenzione di talune categorie di accordi concernenti la distribuzione di veicoli a motore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 589/84
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 agosto 1984)
(84/C 283/27)

Oggetto: Simbolo comunitario riguardante la pulizia delle spiagge

Con la sua risoluzione del 24 maggio 1984 concernente «le acque di balneazione» ⁽¹⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a incoraggiare le autorità locali che hanno reso le loro spiagge conformi alle norme comunitarie a fare esporre un simbolo comunitario che attesti che dette spiagge sono pulite e a farne propaganda.

Può la Commissione precisare quale seguito ha dato a questo invito e quali sono esattamente le sue proposte in merito a tale simbolo comunitario?

⁽¹⁾ GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 158.

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(19 settembre 1984)

La Commissione non ha ancora dato seguito concreto alla risoluzione del Parlamento del 24 maggio 1984 sulle acque di balneazione a causa dei lavori prioritari in altri campi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 618/84
dell'on. Michael Elliott (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 agosto 1984)
(84/C 283/28)

Oggetto: Punizioni corporali agli allievi nelle scuole del Regno Unito

1. Quali passi si stanno intraprendendo per garantire che il governo inglese e i locali provveditori agli studi abbiano dato attuazione alla decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee,

emanata nel febbraio del 1982, e relativa alle punizioni corporali praticate nelle scuole inglesi nei confronti degli allievi, a dispetto della volontà dei loro genitori?

2. Intende la Commissione presentare sull'argomento una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo, al fine di promuovere un'ampia discussione sul ricorso persistente a tale degradante forma di punizione nelle scuole inglesi e di avanzare adeguate raccomandazioni in merito?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(21 settembre 1984)

Trattasi di questione di competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, avente sede a Strasburgo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 621/84

**dell'on. Pol Marck (PPE — B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 agosto 1984)

(84/C 283/29)

Oggetto: Prezzi irrisori del latte destinato al consumo

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 1829/83 (1) la Commissione si è impegnata a informarsi circa le condizioni di importazione ed esportazione del latte nei Paesi Bassi e in Belgio.

Può far sapere la Commissione a che punto è la sua indagine ed a quali conclusioni è pervenuta?

(1) GU n. C 152 del 12. 6. 1984, pag. 11.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(21 settembre 1984)

Dopo essersi informata sulle condizioni di vendita di latte olandese in Belgio e di latte belga nei Paesi Bassi, la Commissione ha eseguito un'indagine a norma del regolamento del Consiglio n. 17(1). La Commissione può informare l'onorevole parlamentare che sta procedendo nella sua azione, ai sensi del

regolamento n. 17, ma che non è ancora pervenuta ad una conclusione.

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 663/84

**dell'on. Luc Beyer de Ryke (L — B)
al Consiglio delle Comunità europee**

(27 agosto 1984)

(84/C 283/30)

Oggetto: Provvedimenti di amnistia in Polonia — «Solidarietà»

In una dichiarazione pervenuta alla stampa occidentale a Varsavia, sette ex dirigenti nazionali del sindacato «Solidarietà», tra cui Lech Walesa, sottolineano con la massima fermezza che «il ritorno agli accordi dell'agosto 1980 e ai principi del pluralismo sindacale e del rispetto dei diritti civili da essi contemplati è «condicio sine qua non» per sollevare la Polonia dalla crisi politica ed economica.

Soltanto il rispetto di tali condizioni potrà garantire che la legge d'amnistia non rimanga un fatto episodico.

Può il Consiglio indicare se, nel quadro del rispetto dei diritti dell'uomo e del cittadino e degli accordi di Helsinki, essa intenda richiamare per via diplomatica le autorità polacche agli obblighi loro incombenenti al riguardo, fintantoché dei leader sindacali e di opposizione, come il sig. Lis, numero due di «Solidarietà», rimarranno in stato di detenzione in violazione dei loro diritti individuali?

**Risposta dei ministri degli affari esteri
dei dieci Stati membri della Comunità europea che si
riuniscono nell'ambito della cooperazione politica**

(27 settembre 1984)

I Dieci rammentano sovente al governo polacco la propria preoccupazione per i diritti e le libertà proclamati nell'atto finale di Helsinki e nel documento di chiusura della riunione di Madrid, e segnatamente per la libertà sindacale. Nella più recente dichiarazione comune sulla Polonia i ministri dei Dieci hanno espresso il proprio compiacimento per l'annuncio dell'amnistia di luglio, esprimendo l'auspicio che sia seguita da altre misure tali da contribuire a promuovere la riconciliazione nazionale.